

Codice DB1511

D.D. 29 novembre 2013, n. 763

DGR 1-6347 del 11/9/2013. Crisi aziendale Romi Italia Srl in liquidazione: acquisizione temporanea del marchio Sandretto e della proprietà industriale e licenza d'uso. Impegno di spesa di 46.360,00 iva compresa sul capitolo 147240 del Bilancio 2013, trasferimento risorse a Finpiemonte SpA e approvazione dello schema di contratto.

Vista la DGR 1-6347 del 11/09/2013 con la quale la Regione Piemonte approva l'intervento di supporto e garanzia alla crisi Romi Italia srl in liquidazione quale soggetto istituzionale super partes e di farsi parte attiva al fine di garantire il buon esito delle trattative in corso che prevederebbero la cessione della sola attività produttiva a favore del nuovo acquirente, che fruirebbe della proprietà industriale e del marchio d'impresa "Romi ex Sandretto", in virtù di un contratto di licenza d'uso secondo le modalità infra descritte;

considerato che la Regione Piemonte ha interesse ad evitare la cessazione dell'attività produttiva e l'estinzione del marchio "Romi ex Sandretto e che a tal fine intende favorire la prosecuzione dell'attività aziendale garantendo l'operazione di cessione dell'azienda in crisi, tramite: a) l'acquisizione temporanea da Romi Italia S.r.l. in liquidazione ("Romi"), del marchio "Sandretto", dei brevetti e domande di brevetto afferenti detto ramo d'azienda, nonché dei disegni e modelli relativi ai prodotti Sandretto, della "Proprietà Industriale" nel suo complesso, e b) la contemporanea concessione in uso a favore del soggetto che rileverà l'azienda oggi in liquidazione, a condizione che detto nuovo soggetto abbia interesse convergente al mantenimento dell'attuale attività produttiva e allo sviluppo del marchio;

vista la legge Regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con la legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell' in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;

considerato, pertanto, che Finpiemonte per lo svolgimento della propria attività in attuazione degli indirizzi regionali può effettuare tutte le operazioni inerenti la collaborazione alla progettazione e l'attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;

visto che l'operazione sopra descritta e approvata con la DGR 1-6347 del 11/09/2013 riveste il carattere della temporaneità a supporto dell'intervento pubblico nell'economia regionale ed è subordinata alla formalizzazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda, Finpiemonte, decorsi cinque anni dalla data di concessione in uso della licenza, e nel caso in cui la licenziataria avrà positivamente adempiuto alle obbligazioni di mantenimento sul territorio piemontese delle attività industriali "ex Sandretto", dovrà trasferire alla licenziataria la piena titolarità della proprietà Industriale acquisita;

considerato che per le operazioni sopra descritte e di quelle connesse, Finpiemonte non verserà alla Romi alcun corrispettivo e/o royalty, né la licenziataria verserà a Finpiemonte alcun corrispettivo, in considerazione del fatto che il valore del marchio e della proprietà industriale è incluso nella valutazione dell'azienda in crisi ceduta da Romi ai nuovi acquirenti, e che l'intervento della Regione risponde a finalità di mero supporto e garanzia al mantenimento delle attività in Piemonte;

dato atto che tutti i costi delle operazioni, afferenti iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, costi legali, per quanto ammesso, dovranno essere posti a carico di Romi e del nuovo acquirente licenziatario del marchio e della proprietà industriale;

dato atto che il Settore competente della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha elaborato uno schema di contratto finalizzato alla regolamentazione di tale affidamento che è stato trasmesso a Finpiemonte S.p.A. per acquisire eventuali proposte di modifica od integrazione e la proposta tecnico economica per la gestione delle attività, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 2, della citata "Convenzione Quadro";

preso atto che in data 06.11.2013 tale proposta di contratto è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Finpiemonte S.p.A.;

dato atto che i contenuti del contratto verranno ratificati successivamente al presente provvedimento dal Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A. tenuto conto dell'urgenza di avviare le operazioni sopra descritte finalizzate all'acquisizione temporanea del marchio Sandretto e della proprietà industriale e licenza d'uso;

vista la DGR n. 1-6713 del 25/11/2013 avente come oggetto "Assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di gestione pluriennale 2013/2015".

si deve pertanto provvedere ad affidare a Finpiemonte SpA gli adempimenti contrattuali e le attività connesse e conseguenti come specificati nello schema di contratto che si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante (Allegato A) ed impegnare la somma complessiva di € 46.360,00 oneri fiscali compresi sul capitolo 147240/2013 per l'espletamento di tali attività, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte, approvata con DGR 2-13588 del 22/3/2010;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE REGIONALE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001

Vista la L.R. 23/2008

Vista la L.R. 7/2001

Vista la L.R. 9/2013

Vista la L.R. 16/2013

determina

Di approvare lo schema di contratto, così come dettagliato nell'Allegato "A" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, finalizzato a disciplinare in modo puntuale l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse acquisizione temporanea del marchio Sandretto e della proprietà industriale e licenza d'uso in coerenza con la D.G.R. n. 1-6347 del 11.09.2013 e con la Convenzione Quadro approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2-13588 del 22.03.2010;

Di impegnare a favore di Finpiemonte SpA la somma complessiva di € 46.360,00, oneri fiscali compresi sul capitolo 147240/2013 (as. 100656).

Di provvedere al trasferimento delle suddette risorse a Finpiemonte SpA per l'espletamento degli adempimenti contrattuali descritti in premessa e per le attività connesse e conseguenti di cui allo schema di contratto allegato (Allegato A).

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

Beneficiario: Finpiemonte S.p.A. – c.f. 01947660013

Importo: Euro 46.360,00

Dirigente responsabile del Settore Lavoro: dr.ssa Giuliana Fenu.

Modalità per l'individuazione: affidamento diretto a società in "house".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010

Il Direttore Regionale
Paola Casagrande

Allegato

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLACRISI AZIENDALE ROMI ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. 1-6347 del 11.09.2013

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro, in persona del Direttore Paola Casagrande ,(omissis), domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Via Magenta 12, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale arch. Maria Cristina Perlo, (omissis), domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito notaio Caterina Bima di Torino in data 5 marzo 2012, repertorio numero 118234/28162, registrata a Torino il giorno 6 marzo 2012 al numero 4744, e giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 10 settembre 2013 e 6 novembre 2013, nel seguito “Finpiemonte ”

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l’art. 2, comma 2, della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità di Finpiemonte S.p.A. di svolgere, tra l’altro, attività di consulenza e assistenza a favore della Regione (lettera e) e attività di supporto a progetti di investimento e sviluppo territoriale (lettera g);
- l’art. 5 dello Statuto Sociale di Finpiemonte prevede che Finpiemonte svolga attività di consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della Regione nell’ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi (lett. d); di supporto a progetti di investimento e sviluppo territoriale (lett. f);
- ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (nel seguito

Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto.

- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 1-6347 del 11 settembre 2013, rilevando l' interesse della Regione stessa ad evitare la cessazione dell'attività produttiva e l'estinzione del marchio "Romi ex Sandretto" ("Sandretto"), in considerazione delle pesanti conseguenze che ciò comporterebbe sul piano occupazionale e, più in generale, sul tessuto economico e sociale piemontese, ha deliberato di approvare l'intervento di supporto e garanzia alla crisi aziendale Romi Italia SRL in liquidazione ("Romi").

Al fine di evitare la cessazione dell'attività e l'estinzione del marchio, la Regione ha inteso favorire la prosecuzione dell'attività aziendale garantendo l'operazione di cessione dell'azienda in crisi, tramite: a) l'acquisizione temporanea da Romi del marchio "Sandretto" e dei brevetti e domande di brevetto afferenti detto ramo d'azienda; b) la contemporanea concessione in uso a favore del soggetto che rileverà l'azienda oggi in liquidazione, a condizione che detto nuovo soggetto abbia interesse convergente al mantenimento dell'attuale attività produttiva e allo sviluppo del marchio, prevedendo il supporto regionale tramite acquisizione temporanea del marchio Sandretto e della proprietà industriale e licenza d'uso;

- la Regione con la predetta D.G.R. n. 1-6347 del 11 settembre 2013, ha altresì disposto di affidare a Finpiemonte di: i) acquisire per sé o per persona da nominare, temporaneamente il marchio "Sandretto", i brevetti e domande di brevetto afferenti al ramo d'azienda Sandretto, nonché i disegni e modelli relativi ai prodotti Sandretto, il domain name www.sandretto.it, complessivamente "la Proprietà Industriale", da Romi Italia; ii) concedere in uso quanto sopra a favore del soggetto che rileverà l'azienda Romi, per la durata di 5 anni; iii) definire clausole contrattuali a tutela della continuità aziendale in Piemonte e dei connessi livelli occupazionali.

Contemporaneamente ha demandato alla Direzione Regionale competente di adottare i provvedimenti per l'affidamento a Finpiemonte delle attività contrattuali sopra descritte e di quelle connesse e conseguenti per una spesa complessiva massima presunta pari ad euro 38.000,00 (oneri fiscali compresi) a valere sull'UPB DB15111 del Bilancio 2013 con riserva di eventuali successive integrazioni, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte, approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010;

- il 18 settembre 2013 con atti a rogito notaio Ganelli di Torino, sono stati formalizzati i contratti afferenti l'operazione di salvaguardia dei livelli occupazionali del Ramo d'Azienda Romi sul territorio piemontese per 138 dipendenti e mantenimento in uso della Proprietà industriale Sandretto; in particolare sono state concluse le seguenti operazioni:

- 1) cessione del ramo d'azienda relativo alla produzione e commercializzazione dei Prodotti Sandretto, da Romi s.r.l. in liquidazione ("Romi") alla NewCo Scout One s.r.l. ("Scout One"), partecipata al 100% dalla società belga Photonike SA, quotata alla borsa di Parigi. Sulla base della Situazione patrimoniale di riferimento e in considerazione, fra l'altro, dell'esclusione dal perimetro del Ramo d'azienda di ogni marchio, brevetto o dominio, le Parti hanno concordato il valore del Ramo d'azienda pari a Euro 1,00;
- 2) cessione dei Marchi, dei Brevetti e dei Domini afferenti i Prodotti Sandretto da Romi a Finpiemonte, in funzione di garanzia dei livelli occupazionali e dell'uso del marchio storico piemontese. Finpiemonte, nel suo ruolo di garanzia, non ha assunto alcuna responsabilità derivante dall'uso della Proprietà industriale da parte della Romi, e non ha versato alcun corrispettivo, in quanto dell'eventuale valore connesso all'utilizzo dei Marchi, dei Brevetti e dei Domini nell'ambito dell'esercizio del Ramo d'azienda si è tenuto conto nella determinazione del valore del ramo nel contesto della cessione da Romi in favore di Scout One. E' stato convenuto un periodo di divieto di cessione per 5 anni, trascorso il quale Finpiemonte trasferirà alla Scout One la piena titolarità della Proprietà industriale;
- 3) licenza in uso gratuito da Finpiemonte a Romi fino al 31.12.2014 di utilizzare i Marchi, i Domini e i Brevetti in alcuni Paesi dell'Europa continentale e non in Italia, sia per quanto concerne l'attività di produzione e commercializzazione di macchine sia per quanto riguarda i servizi di manutenzione, assistenza e riparazione di macchine e l'attività di produzione, fornitura e installazione di parti di ricambio;
- 4) licenza esclusiva della proprietà industriale in uso gratuito da Finpiemonte a Scout One: i) fino al 31 dicembre 2014, per la produzione, pubblicizzazione e commercializzazione dei Prodotti Sandretto e di qualsiasi altra pressa per stampaggio di materie plastiche e per la manutenzione, produzione, installazione e fornitura di parti di ricambio dei Prodotti Sandretto, in Italia ed in tutto il mondo, ad esclusione del Brasile e dell'Europa Continentale; ii) dal primo gennaio 2015, la licenza predetta sarà automaticamente estesa in regime di esclusività a tutto il mondo, con esclusione del Brasile.

La Scout One si è impegnata a presentare a Finpiemonte entro 7 giorni le linee guida del Piano Industriale, che sono pervenute in data odierna, ed entro 30 giorni il Piano industriale complessivo con gli impegni sul territorio piemontese.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La regione affida a Finpiemonte, che accetta le attività di supporto e garanzia alla crisi aziendale Romi Italia Srl in liquidazione, previste dalla D.G.R. n. 1-6347 del giorno 11 settembre 2013, che qui si intendono riportate trascritte.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

E' affidato a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti funzioni e lo svolgimento delle seguenti attività, finalizzate alla gestione e risoluzione della crisi aziendale Romi Italia Srl in liquidazione:

- predisposizione e sottoscrizione dei contratti finalizzati a:
 - 1) acquisire temporaneamente il marchio "Sandretto", i brevetti e domande di brevetto afferenti al ramo d'azienda Sandretto, il domain name www.sandretto.it, complessivamente "la Proprietà Industriale", da Romi Italia S.r.l. in liquidazione;
 - 2) concedere in uso quanto sopra a favore del soggetto che rileverà l'azienda Romi;
- definizione delle clausole contrattuali necessarie a individuare la mera funzione di garanzia e temporaneità del supporto di Finpiemonte, e così a titolo esemplificativo, clausole di durata quinquennale dell'acquisizione del marchio, clausole di garanzia della continuità aziendale in Piemonte e dei connessi livelli occupazionali, clausole di divieto di cessione per 5 anni, trascorso il quale Finpiemonte trasferirà all'acquirente dell'azienda la piena titolarità della Proprietà industriale;
- monitoraggio dell'esecuzione dei contratti sopra citati, per ciò che concerne gli impegni e i vincoli in capo alle controparti nei confronti della Regione Piemonte e di Finpiemonte;
- espletamento di tutte funzioni e le attività connesse all'esecuzione dei contratti di cui sopra quali, a titolo meramente esemplificativo, la trascrizione dei Marchi e dei Brevetti e il loro mantenimento per le durate previste, il trasferimento degli stessi alle controparti nei casi previsti dall'accordo.
- la sottoscrizione dei contratti di cessione del marchio acquisito al termine della durata di mantenimento;
- le attività di controllo sulla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali assunti dall'acquirente dell'azienda e utilizzatore del marchio;
- l'espletamento di tutte le attività inerenti e conseguenti alla così detta operazione Romi – Sandretto.

La Regione dà atto che le attività di acquisto del marchio e concessione in uso sono state già espletate da Finpiemonte con la sottoscrizione degli atti in data 18.9.2013, di cui in premessa.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Permangono in capo alla Regione:

- tutti i poteri pubblicistici relativi al presente affidamento;
- l'adozione degli eventuali atti amministrativi connessi al presente affidamento,
- la dotazione finanziaria di Finpiemonte, volta a garantire la copertura dei costi e oneri di natura contrattuale e fiscale, tale da mantenere sempre indenne Finpiemonte da eventuali perdite derivanti dal mancato rispetto degli impegni e dei vincoli contrattuali in capo alle controparti;
- le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 11 della Convenzione Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte.

Art. 4 – Fondo – Risorse

La D.G.R. n. 1-6347 del 11 settembre 2013 ha stabilito che nessun corrispettivo e/o royalty sia corrisposto da Finpiemonte ai soggetti licenziatari e viceversa, e che l'intervento non prevede alcuna assegnazione di fondi pubblici ai contraenti. La medesima D.G.R. ha previsto, inoltre, una dotazione finanziaria iniziale pari a 38.000,00 euro (oltre IVA) a copertura delle spese presunte per lo svolgimento delle attività da parte di Finpiemonte.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente affidamento, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

Il presente contratto di affidamento ha durata fino alla cessione del marchio da parte di Finpiemonte allo scadere del quinquennio o diverso termine indicato nel contratto e comunque fino a completo esaurimento delle funzioni di gestione, sorveglianza e monitoraggio dei contratti sottoscritti e degli impegni ed obbligazioni in essi contenuti.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

Finpiemonte esercita le funzioni e svolge le attività previste dal presente contratto in piena autonomia organizzativa e gestionale, in coerenza con le prescrizioni recate dalla presente convenzione ed in conformità alla normativa generale e speciale di riferimento, ed in particolare:

- normativa in materia di procedimento amministrativo;
- la disciplina in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; in relazione a tale normativa, incomberà a Finpiemonte l'accesso ai pubblici registri, agli albi, ecc., per verificare il possesso di stati o qualità personali salvo che l'amministrazione che li detiene consenta l'accesso diretto esclusivamente all'amministrazione regionale che in tal caso, su richiesta di Finpiemonte, vi provvederà tramite l'Affidante;

- normativa in materia di lotta all'infiltrazione mafiosa e di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
- la disciplina dell'accesso agli atti e documenti del procedimento;
- normativa in materia di riservatezza/privacy;
- normativa in materia di utilizzo della telematica nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;
- normativa in materia di certificazione della regolarità contributiva, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate con risorse comunitarie, fatta salva ogni diversa disposizione statale o regionale che estenda tale adempimento ad altre fattispecie.

Finpiemonte è altresì tenuta ad attenersi alla normativa in materia di archiviazione, conservazione e scarto dei documenti, vigente nei confronti dell'amministrazione regionale.

Finpiemonte dovrà, in ogni caso, dare applicazione alla normativa primaria e secondaria (afferente le materie di cui sopra od altre materie) che entrerà in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto di affidamento e la cui applicazione risulti obbligatoria in riferimento alle attività e funzioni oggetto del presente affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l'IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.

Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è inizialmente determinato in Euro 38.000,00, oltre IVA.

Gli importi si intendono salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro.

La copertura del corrispettivo è assicurata con determinazione di impegno del Direttore della Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro sul capitolo 147240 del Bilancio 2013.

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta.

Art. 8 – Collaborazione fra Regione e Finpiemonte

Ferme restando le rispettive attribuzioni, la Regione e Finpiemonte collaborano fattivamente per la miglior gestione delle funzioni e delle attività di rispettiva competenza, mediante supporto reciproco

nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa, generale e speciale, che disciplina l'accordo nel suo insieme e gli atti ad esso connessi, oggetto del presente affidamento, mediante una costante e diligente vigilanza e valutazione in ordine all'efficacia dello strumento.

Ove insorgano oggettive difficoltà di interpretazione, la Regione, in particolare, fornisce, ove competente, interpretazione autentica delle prescrizioni che disciplinano l'intervento.

Finpiemonte, in particolare, informa tempestivamente la Regione circa le criticità e le anomalie rilevate nella gestione dell'intervento e formula proposte per il miglioramento dei contenuti e delle procedure dello stesso.

A cadenza periodica Finpiemonte relaziona alla struttura affidante in ordine allo stato di attuazione dei contratti stipulati e delle iniziative in corso di trattativa o valutazione.

La Regione supporta, ove richiesto, Finpiemonte nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nella fase di predisposizione ed attuazione dei contratti.

La struttura affidante indicherà a Finpiemonte uno o più dipendenti incaricati di seguire l'esecuzione del presente affidamento e Finpiemonte si impegna ad informarli costantemente, nonché a convenire con loro lo svolgimento di riunioni periodiche per esaminare l'andamento dell'affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 - Risoluzione della contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta

contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 - Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 14 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,
Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.
Il Direttore Generale

Regione Piemonte
Il Direttore _____